



Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 27/04/2021

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2021 E APPROVAZIONE TARIFFE 2021.DELIBERA DI GIUNTA N. 81 DEL 1/04/2021

L'anno **2021** il giorno **27** del mese di **Aprile** alle ore 18.00 con la **modalità della videoconferenza presso il collegamento ipertestuale <https://global.gotomeeting.com/join/798462629>**, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

Risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco	SI	IACOVONI Lorenzo	SI
ABONANTE Giorgio Angelo	NO	LOCCI Emanuele	SI
ANNARATONE Simone	SI	LUMI Gian Paolo Giuseppe	SI
AUTANO Danilo	SI	MALAGRINO Diego	NO
BARRERA Maria Enrica	SI	MAZZONI Enrico	NO
BERTA Paolo	NO	MICO' Caterina	SI
BIANCHINI Giuseppe	SI	ONETO Vittoria	NO
BOVONE Mauro	SI	ONETTI Elisabetta	SI
BOVONE Simonetta	SI	PASSALACQUA Carmine	SI
BUZZI Chiara	SI	PAVANELLO Evaldo	SI
CASTELLANO Piero	SI	POGGIO Angela Maria	SI
CASTELLI Ezio	SI	RAVAZZI Giovanni	SI
DEMARTE Vincenzo	SI	ROSSA Maria Rita	SI
FOGLINO Stefano Luigi Maria	NO	RUFFATO Daniela	SI
GENTILUOMO Francesco	NO	SCIAUDONE Maurizio	SI
GUAZZOTTI Pierpaolo	SI	SERRA Michelangelo	SI
GUERCI Federico Stefano	NO		

Presenti : 25 Assenti : 8

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Dott. LOCCI Emanuele nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza del Segretario Generale Dr.ssa Ganci Francesca ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Consiglio Comunale 47 del 27/04/2021

Su proposta n. 98 del 02/04/2021

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2021 E APPROVAZIONE TARIFFE 2021.DELIBERA DI GIUNTA N. 81 DEL 1/04/2021

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI
Sentito l'Assessore alle Entrate Tributarie, Extratributarie e Patrimoniali

PREMESSO CHE

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. “D.L. Rilancio”, che ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, precedentemente fissato al 31 gennaio dall'articolo 106 del Decreto Legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- il Decreto Sostegni, d.l. n. 41 del 22/3/2021, che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

PRESO ATTO CHE a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 04/06/2020;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;

- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l’Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- le Deliberazioni 238/2020/R/Rif e 493/2020/R/Rif del 24 novembre 2020 con le quali l’Autorità ha integrato la Delibera 443 succitata, in particolare apportando modifiche connesse alla gestione delle variazioni di servizio ed agli effetti relativi alla situazione pandemica da Covid-19 che ha interessato l’intero territorio nazionale;

DATO ATTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 29/12/2020 è stato approvato il piano finanziario 2020 in cui i costi del 2020 erano pari a € 19.260.980,00 e che, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del d. l. 18 /2020, il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019(€ 18.911.043,00) viene recuperato nell’anno 2021 ed è pari a € 349. 937,00.

OSSERVATO il Piano Finanziario determinato per il 2021 così come validato dall’Ente Territorialmente Competente che per il territorio su cui insiste il nostro Ente è il Consorzio di Bacino Alessandrino per la Raccolta e il trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani, con verbale n. 7 in data 10/03/2021 (Allegato 1) che ha individuato i costi del 2021 pari a € 19.568.724,00 sulla base dei costi efficienti consuntivi dell’ anno 2019 in applicazione di quanto disposto nella delibera arera 443 /19 allegato A art. 6.2;

VISTA la Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha disposto quanto segue:

*“Art. 6.5 - **L’Autorità**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente **approva**.*

Art. 6.6 - Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”.

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l’approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all’approvazione, come si legge sempre nella Delib 443: *Art. 6.4 - Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti”.*

RILEVATO che nella Deliberazione 57/2020/R/RIF, ARERA all’art. 2.4 dispone che *“Nelle more dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione”.*

RILEVATO altresì che nella Deliberazione 57/2020/R/RIF ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: *“Art. 2.3 - Nell’ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, **L’Autorità approva** con o senza modificazioni **le predisposizioni tariffarie deliberate**, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all’Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione”.*

RITENUTO tuttavia che, nell'incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 2/2020/D/Rif che all'articolo 2.1 dispone quanto segue: "**Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono:**

a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR (Allegato 1);

b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;

c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;

d) **la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario**".

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di provvedere all'adozione del Piano Finanziario 2021 (Allegato. 1) al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente che individua i costi 2021 in € 19.568.724,00 e alla approvazione delle tariffe TARI 2021, in considerazione dell'analisi dei costi determinati nel Piano finanziario sopracitato (All. 2), dei coefficienti TARI anno 2021 (Allegato 3) e delle tabelle tariffe per utenze domestiche e non domestiche (Allegato 4) e di stabilire le scadenze delle rate degli avvisi di pagamento TARI 2021 nel seguente modo :

rata unica e 1° rata 31 maggio 2021

2° rata 15 settembre 2021

3° rata 15 dicembre 2021 (a saldo)

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di adottare il Piano Economico Finanziario 2021 così come deliberato e validato dall'Ente Territorialmente Competente (Consorzio di Bacino Alessandrino Per la Raccolta e il Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani) in data 10/03/2021 con verbale n. 7, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) che individua i costi 2021 in € 19.568.724,00 sulla base dei costi efficienti consuntivi dell'anno 2019 in applicazione di quanto disposto nella delibera arera 443 /19 allegato A art. 6.2;
2. di approvare, in considerazione dei costi determinati nel Piano finanziario allegato:
 - l'analisi dei costi con il relativo riparto (Allegato 2)
 - coefficienti per la tari anno 2021 (Allegato 3)
 - le tariffe TARI per l'anno 2021 (Allegati 4);
3. di stabilire le scadenze delle rate degli avvisi di pagamento TARI 2021 nel seguente modo:
 - rata unica e 1° rata 31 maggio 2021
 - 2° rata 15 settembre 2021
 - 3° rata 15 dicembre 2021 (a saldo)

4. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

E LA GIUNTA COMUNALE
Con atto n. 81 del 1/04/2021

RICHIAMATO il disposto del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento all'art. 42 e agli artt. 178 – 181;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

RICHIAMATO, altresì, il Regolamento di Contabilità;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare esprimendo parere favorevole;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il parere di seguito espresso:

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa reso dal Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi Dott. Stefano Specchia;

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi Dott. Stefano Specchia;

con voti unanimi espressi nelle forme di Legge resi in forma palese

DELIBERA
Con atto n. 81 del 1/04/2021

DI SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di adottare il Piano Economico Finanziario 2021 così come deliberato e validato dall'Ente Territorialmente Competente (Consorzio di Bacino Alessandrino Per la Raccolta e il Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani) in data 10/03/2021 con verbale n. 7, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) che individua i costi 2021 in € 19.568.724,00 sulla base dei costi efficienti consuntivi dell' anno 2019 in applicazione di quanto disposto nella delibera arera 443 /19 allegato A art. 6.2;
2. di approvare, in considerazione dei costi determinati nel Piano finanziario allegato:
 - l'analisi dei costi con il relativo riparto (Allegato 2)
 - coefficienti per la tari anno 2021 (Allegato 3)
 - le tariffe TARI per l'anno 2021 (Allegati 4);
3. di stabilire le scadenze delle rate degli avvisi di pagamento TARI 2021 nel seguente modo:
 - Rata unica e 1° rata 31 maggio 2021
 - 2° rata 15 settembre 2021
 - 3° rata 15 dicembre 2021 (a saldo)

4. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata

E IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di adottare il Piano Economico Finanziario 2021 così come deliberato e validato dall'Ente Territorialmente Competente (Consorzio di Bacino Alessandrino Per la Raccolta e il Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani) in data 10/03/2021 con verbale n. 7, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) che individua i costi 2021 in € 19.568.724,00 sulla base dei costi efficienti consuntivi dell' anno 2019 in applicazione di quanto disposto nella delibera arera 443 /19 allegato A art. 6.2;
2. di approvare, in considerazione dei costi determinati nel Piano finanziario allegato:
 - l'analisi dei costi con il relativo riparto (Allegato 2)
 - coefficienti per la tari anno 2021 (Allegato 3)
 - le tariffe TARI per l'anno 2021 (Allegati 4);
3. di stabilire le scadenze delle rate degli avvisi di pagamento TARI 2021 nel seguente modo:
 - rata unica e 1° rata 31 maggio 2021
 - 2° rata 15 settembre 2021
 - 3° rata 15 dicembre 2021 (a saldo)
4. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata

DICHIARA

l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Entrano i Sigg. Cons. Abonante, Berta, Gentiluomo, Malagrino, Mazzoni (pres. 30)

Il Presidente invita l'Assessore Lumiera ad illustrare la sopra trascritta proposta sulla quale ha espresso parere favorevole la Commissione Consiliare Programmazione e Bilancio

(vedi interventi)

Intervengono i Sigg. Cons. Abonante, Gentiluomo

(vedi interventi)

Replica l'Assessore Lumiera

(vedi interventi)

Interviene per dichiarazione di voto il Sig. Cons. Serra

(vedi interventi)

Escono i Sigg. Cons. Castellano, Poggio (pres. 28)

Il Presidente indice la votazione per appello nominale sulla proposta sopra indicata

Il Segretario Generale procede all'appello e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 18 voti favorevoli (Autano, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castelli, Cuttica Di Revigliasco, Demarte, Guazzotti, Iacovoni, Lumi, Micò, Onetti, Passalacqua, Pavanello, Ravazzi, Ruffato, Sciaudone), 10 contrari (Abonante, Annaratone, Barrera, Berta, Gentiluomo, Locci, Malagrino, Mazzoni, Rossa, Serra) e nessun astenuto, resi in forma palese

DELIBERA

Di approvare

Esce il Sig. Cons. Rossa (pres. 27)

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli (27 su 27) (Abonante, Annaratone, Autano, Barrera, Berta, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castelli, Cuttica Di Revigliasco, Demarte, Gentiluomo, Guazzotti, Iacovoni, Locci, Lumi, Malagrino, Mazzoni, Micò, Onetti, Passalacqua, Pavanello, Ravazzi, Ruffato, Sciaudone, Serra), resi in forma palese

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 98**

Ufficio Proponente: **Ufficio Risorse Finanziarie e Tributi**

Oggetto: **ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2021 E APPROVAZIONE TARIFFE 2021.DELIBERA DI GIUNTA N. 81 DEL 1/04/2021**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Risorse Finanziarie e Tributi)

In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **07/04/2021**

Il Responsabile di Settore

Dott. Specchia Stefano

Parere Contabile

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **08/04/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Specchia Stefano

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
LOCCI EMANUELE

IL SEGRETARIO GENERALE
GANCI FRANCESCA



**Piano economico finanziario
Comune di Alessandria
anno 2021**

**Relazione di accompagnamento di cui alla
deliberazione n. 443/2019 dell'Autorità di
regolazione per energia reti e ambiente**

Sommario

1. Il Programma e il Piano finanziario degli investimenti.....	3
2. La specifica dei beni, dei servizi e delle strutture disponibili	3
3. Il modello gestionale e organizzativo	3
4. I livelli di qualità del servizio	4
5. La ricognizione degli impianti esistenti	4
5.1 Tariffe applicate da A.r.al.....	4
6. Le risorse finanziarie necessarie.....	5
6.1 CARC - Costi di accertamento e riscossione	5
6.1.1 Dettaglio costo del personale:	6
6.1.2 Dettaglio costo servizi:	7
6.2 COal – costi operativi.....	7
6.3 CTS e CTR – costi di trattamento e smaltimento	8
6.4 ACC – Accantonamenti	9
6.5 Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	9
7. Ulteriori informazioni	10

1. Il Programma e il Piano finanziario degli investimenti

Poiché il Comune di Alessandria svolge in economia esclusivamente l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con l'utenza (GTRU) in collaborazione con il Consorzio di bacino Alessandrino, per la quale non si prevede alcun investimento, per questa sezione si rimanda alla relazione prodotta dalla Società Amag Ambiente, affidataria delle restanti componenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti del Comune di Alessandria

2. La specifica dei beni, dei servizi e delle strutture disponibili

L'Ufficio Tributi del Comune di Alessandria si compone di 8 unità di personale, dedicate alla TARI in misura percentuale diversa come analiticamente dettagliato al paragrafo 6.1.1.

Nel 2018 il Comune si è avvalso del software di Municipia Spa, mentre attualmente il software utilizzato per la gestione della banca data TARI è Hypersic della società APKAPPA Srl.

3. Il modello gestionale e organizzativo

L'ufficio tributi si occupa della riscossione del tributo relativo alla TARI tributo con Metodo Normalizzato (DpR 158/1999). Tra le principali competenze si possono evidenziare:

- Predisposizione di simulazioni tariffarie / elaborazione delle tariffe;
- servizio di bollettazione annuale per la riscossione diretta della tassa sui rifiuti con l'invio di circa n. 55-60.000 avvisi di pagamento;
- acquisizioni dei pagamenti ordinari e di violazioni;
- istruzione ed evasione delle pratiche di rimborso;
- lotta all'evasione fiscale tramite attività di controllo ed individuazione delle sacche di evasione;
- emissione degli atti di liquidazione, accertamento, rettifica per omessi, parziali o tardivi versamenti ed omesse, infedeli o tardive denunce;
- trasmissione alla Società ICA TRIBUTI SRL , concessionaria per la riscossione coattiva, delle pratiche relative agli insoluti.

Lo sportello osserva i seguenti orari: martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12,30 solo previo appuntamento

Lo sportello telefonico è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Le richieste ricevute dall'utenza vengono gestite ed evase in base alle vigenti disposizioni entro il termine di 30 giorni, in applicazione dell'art. 2 legge 241/1990.

Fino all'emissione dell'avviso di pagamento in acconto per l'anno 2020 il Comune si è avvalso di Agenzia Entrate Riscossione. Per l'emissione del saldo 2020 il Comune provvederà alla postalizzazione e all'invio degli avvisi di pagamento attraverso ditta specializzata con consegna tramite posta ordinaria e mail pec.

Il funzionario responsabile dell'ufficio tributi è il dott. Stefano Specchia che è anche il soggetto deputato all'elaborazione delle tariffe.

Per la gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, il Comune si avvale inoltre della partecipazione al Consorzio di bacino alessandrino, consorzio obbligatorio istituito ai sensi della Legge Regionale 24/2020 e in fase di trasformazione in base alla legge Regionale 1/2018 in Consorzio di Area Vasta ai sensi dell'art. 136 bis.

L'attività di front office e parte di back office sono svolte dal Consorzio di Bacino, mentre restano in capo al Comune le attività di bollettazione, riscossione bonaria e coattiva, recupero del non riscosso e recupero evasione, le attività di coordinamento e di sottoscrizione degli atti propedeutici alle attività di gestione delle tariffe. Si rimanda alla relazione predisposta dal Consorzio di Bacino per l'illustrazione delle ulteriori attività svolte nell'ambito del servizio di gestione delle tariffe e dei rapporti con l'utenza.

4. I livelli di qualità del servizio

Il Comune di Alessandria non possiede la Carta della qualità del servizio ma svolge periodicamente, nell'ambito dell'attività gestita, rilevazioni in ordine alla qualità del servizio erogato. Per il 2020 è in fase di conclusione.

Tuttavia, sul sito istituzionale del Comune, sono presenti tutte le informazioni inerenti al servizio.

5. La ricognizione degli impianti esistenti

Il Comune di Alessandria non gestisce in autonomia alcun impianto di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini.

In particolare i centri di raccolta sono gestiti dalla società Amag Ambiente per i cui dettagli si rimanda alla relazione predisposta dal gestore, mentre gli impianti di trattamento e smaltimento sono gestiti dalla società Aral Spa.

5.1 Tariffe applicate da A.r.al.

Con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 13.12.2019 la società ha approvato le tariffe applicate a partire dall'anno 2020:

	tariffa A.r.al. Spa €/t
3 LINEA COMPOST	110
5 IMBALLAGGI IN PLASTICA POST-CONSUMO	0
6 CARTA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	0
7 PNEUMATICI	200
8 VERDE	50

9 ASSIMILABILI MISTI RESIDUALI	160
10 ALTRI IMBALLAGGI PLASTICA NON POST CONSU	160
11 INGOMBRANTI	220
12 LEGNO DA RECUPERARE 1° QUALITA'	70
15 LEGNO DA RECUPERARE 2° QUALITA'	70
16 COLLE E COLORANTI	1.250,00
20 VETRO	0
21 FARMACI	0
22 PILE	0
23 FUSTI VUOTI (T e/o F)	1.250,00
24 NEON	0
25 FRIGORIFERI	0
26 FERRO	0
27 APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	0
29 TONER ESAUSTI	210
28 BOMBOLE A GAS	0
30 TRITOVAGLIATURA	160
31 MATERIALI BONIFICA	160
32 RIFIUTI PER TRATTAMENTO MECCANICO	160
14 OLII-GRASSI	0
55 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	0
1 RIFIUTI ALLUVIONALI	132,21
INERTI	29,13

6. Le risorse finanziarie necessarie

Per la determinazione delle risorse finanziarie necessarie per l'anno 2021, sono stati considerati i costi consuntivi sostenuti per l'anno 2019 alla luce delle fonti contabili dell'Ente e dei criteri di attribuzioni illustrati nei paragrafi seguenti.

6.1 CARC - Costi di accertamento e riscossione

Per la determinazione dei costi 2019 sostenuti direttamente dal Comune di Alessandria per le attività di accertamento e riscossione si sono considerati i costi relativi al personale dedicato e alle prestazioni di servizio.

6.1.1 Dettaglio costo del personale:

CAT.	Importo	%	TARI	MOTIVAZIONE DELLA % E NOTE
d6	59.728,70	55%	32.850,95	in qualità di responsabile dell'ufficio, le ore dedicate per le attività TARI sono mediamente 20 a settimana. In particolare l'attività consiste in gestione della soluzione di problematiche derivanti da richieste dei contribuenti, gestione delle attività di controllo e verifica evasione. Le restanti ore sono dedicate alla gestione di altri tributi e ad altre attività connesse alla riscossione coattiva
c4	26.641,11	60%	15.984,67	l'unità di personale è impiegata part time 25 ore. le ore dedicate alla tari sono mediamente 15 a settimana per attività inerenti la gestione dei pagamenti, caricamento, ricerca e ricalcolo agli utenti. Le restanti ore sono dedicate alla gestione dei pagamenti dei tributi minori e delle relative sanzioni
B6	34.526,37	42%	14.501,08	la dipendente dedica mediamente 15 ore lavorative alla gestione delle pratiche tari, in particolare per le istruttorie relative a verifica di regolarità tributaria. Le restanti ore sono dedicate all'attività di segreteria e gestione del personale
D7	50.247,31	42%	21.103,87	La dipendente dedica mediamente 15 ore lavorative alla gestione delle pratiche tari, in particolare per le attività di accertamento per omesso versamento, e per le attività relative all'insinuazioni ai fallimenti. Le restanti ore sono dedicate ai tributi minori e ai rapporti con il concessionario per la riscossione (ICA)
c5	38.511,99	42%	16.175,04	la dipendente dedica mediamente 15 ore lavorative alla gestione delle pratiche tari, in particolare per le istruttorie relative a discarichi e alla gestione dei rapporti con il concessionario AER. Le restanti ore sono dedicate alla gestione delle riscossioni coattive di tutte le altre entrate comunali.
c2	35.078,71	100%	35.078,71	La dipendente dedica totalmente le sue ore settimanali alla gestione delle pratiche Tari e delle pratiche di accertamento per omessa /infedele denuncia
b7	24.013,43	28%	6.723,76	la dipendente dedica mediamente 10 ore lavorative alla gestione delle pratiche tari, in particolare per le istruttorie relative a rateizzazioni degli avvisi di pagamento. Le restanti ore sono dedicate alla gestione dell'utenza per i tributi minori, alla gestione delle rateizzazioni e pagamenti delle altre entrate oltre che alle attività di segreteria
C3	33.650,52	100%	33.650,52	la dipendente si occupa della gestione dei rimborsi tari dopo un'attenta valutazione delle singole istanze e alla predisposizione degli atti per emettere sanzioni per violazione regolamento TARI.
	302.398,14		176.068,60	

Si riporta il dettaglio delle fonti contabili di riferimento:

Capitolo 101040101 imp. 1094/2019

Capitolo 101040102 imp. 1134/2019 – 1135/2019 -1136/2019

Capitolo 101040203 imp. 1095/2019

Capitolo 101100125 imp. 1246/2019 – 1247/2019-1249/2019

Capitolo 101100123 imp. 140/2019 – 141/2019-142/2019-957/2019-958/2019-959/2019

Imp. 359/2019 – 762/2019 – 799/2019 –

Cap. 101100124 imp. 360/2019 – 764/2019 – 767/2019 – 803/2019

Cap. 101100212 imp. 363/2019 – 766/2019 – 804/2019

Cap. 799010205 imp. 1118/2019 –

Cap. 101100126 imp.817/2019

Cap. 101070111 imp. 818/2019

Cap. 101070206 imp. 819/2019

6.1.2 Dettaglio costo servizi:

CAPITOLO	CAUSALE	impegno totale	imputato	%	N. IMPEGNO	MOTIVAZIONE %
101040302	SPESE PER NOTIFICHE	38.000,00	38.000,00	100,00%	imp 1754/2019 e 2187/2019	
101040302	SPESE PER IMBUSTAMENTO NOTIFICHE	58.084,00	58.084,00	100,00%	imp 972/2019	
101040303	Supporto riscossione preoattiva tares 2013	17690	17690	100,00%	Imp. 253/2019 imp. 1785/2019	
101040303	Bonifica banca dati	2745	2745	100,00%	imp 1128/2019	
101040303	GENERAZIONE SOLLECITI ANNI PRECEDENTI	3830,68	3830,68	100,00%	Imp. 1513/2019 e imp.1514/2019	
101040303	MUNICIPIA	48.678,00	29.206,80	60,00%	imp 351/2019	Il contratto con la società di gestione dei tributi prevedeva attività inerenti anche il servizio IMU per cui la percentuale di attività inerente la tari si concretizza in un 60%dato dal fatto che la migrazione dei dati sul programma di Municipia ha evidenziato molte più anomalie per tari che non per imu
101040305	AGGIO AER	214.000,00	214.000,00	100,00%	Imp1198/2019	
		383.027,68	363.556,48			

Alla luce di quanto sopra riportato, i costi consuntivi per l'anno 2019 afferenti ai Carc – costi di accertamento e riscossione ammontano a euro 539.625,08.

6.2 COal – costi operativi

Nei costi operativi è riportata la quota per il funzionamento del Consorzio di Bacino Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani. Il Consorzio è costituito ai sensi della Legge Regione Piemonte 24/2002. Alla luce della Legge Regione Piemonte 7/2012 sostanzialmente inattuata e della Legge Regione Piemonte 1/2018 attualmente oggetto di modifiche, il Consorzio di Bacino dovrà trasformarsi in Consorzio di Area Vasta ai sensi dell'art. 3 bis del DL 138/2011. Dato il ruolo di governo del sistema di raccolta dei rifiuti, il Consorzio è individuato quale Ente Territorialmente Competente.

Il contributo è pari a 1 euro / abitante ed è stato fissato sulla base dei seguenti atti:

- contributo per funzionamento consorzio anno 2018 deliberazione Assemblea Consortile n. 2 del 29/01/2019.

Oltre al contributo di cui sopra (euro 94.202 imputato sull'impegno n. 1489/2019), il comune partecipa alla copertura dei costi di funzionamento del Consorzio che presentano, per l'anno 2019, un consuntivo pari a euro 493.034,72.

Gli impegni complessivi assunti a favore del Consorzio di Bacino sul bilancio 2019 ammontano a euro 900.209,00 e comprendono, oltre ai Coal (euro 587.236,72), i costi di accertamento e riscossione che trovano illustrazione nel piano finanziario redatto dal Consorzio stesso (euro 312.972,28).

Gli importi risultano così imputati:

euro 94.202 impegno n. 1489/2019

euro 52.301 impegno 1601/2019

euro 753.706 impegno 1490/2019

6.3 CTS e CTR – costi di trattamento e smaltimento

Per l'anno 2019 il comune ha sostenuto complessivamente costi di trattamento e smaltimento per euro 6.308.933,05 come da elenco fatture riportato negli *allegati n. 1 e 2*.

	tot. imponibile	tot. iva	tot. iva compresa
CTR - Attività di trattamento dei rifiuti urbani presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico poi destinati al recupero/riciclo, incenerimento, compostaggio, digestione anaerobica	1.127.063,77	112.706,38	1.239.770,15
CTS - Attività di smaltimento dei rifiuti urbani presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico poi destinati allo smaltimento, di incenerimento senza recupero energetico e smaltimento in impianti di discarica controllata	4.608.329,91	460.833,00	5.069.162,89
	5.735.393,68	573.539,38	6.308.933,05

Riepilogo fatture 2019:

	tot. imponibile	tot. iva	tot. iva compresa
fatture A.r.al. Spa	5.447.946,32	544.794,64	5.992.740,96
fatture Amag Ambiente Spa	287.447,36	28.744,74	316.192,10
	5.735.393,68	573.539,38	6.308.933,05

Si rimanda agli allegati 3 e 4 per l'analisi dei quantitativi trattati e fatturati da A.r.al. Spa e Amag Ambiente Spa.

6.4 ACC – Accantonamenti

L'importo del fondo crediti dubbia esigibilità totale iscritto nel bilancio assestato del Comune ammonta a euro 13.549.727,54 (misura obbligatoria minima pari all'85%) di cui euro 8.710.147,62 relativo alla tipologia *101 Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa*. Il fondo relativo alla sola componente TARI iscritto nel bilancio assestato 2019 ammonta a euro 4.344.923,05. L'importo riparametrato al 100% del fondo crediti dubbia esigibilità della componente TARI è pari a euro 5.111.674,18. Al piano economico finanziario 2021 viene applicata la quota del 8,58% pari a euro 438.581,64.

6.5 Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

Alla luce del comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente vengono portati in detrazioni i proventi per il trasferimento disposto dal Miur per la tassa rifiuti delle scuole (importo riconosciuto per l'anno 2019 pari **euro 53.099,24**),

Per l'anno 2019 il comune ha incassato **euro 54.510,45** quale recupero evasione a seguito di emissione di avvisi di accertamento per omessa o parziale iscrizione. L'importo è stato incassato con reversali n. 10277 - 8853 - 7561 - 4589/2019.

Per l'anno 2019 il comune ha incassato **euro 601.625,19** quale recupero evasione a seguito di emissione di avvisi di accertamento per omessa o parziale iscrizione emessi nel 2018. L'importo è stato incassato nel 2019 con 93 reversali (10776 - 10748 - 10731 - 10668 - 10656 - 10644 - 10294 - 10275 - 9635 - 9598 - 9580 - 9555 - 9548 - 9537 - 9410 - 9379 - 9370 - 9365 - 9336 - 9278 - 9231 - 9230 - 9229 - 9228 - 9227 - 9226 - 9225 - 9179 - 9140 - 9134 - 9124 - 8872 - 8851 - 7574 - 7559 - 7547 - 7512 - 7470 - 7464 - 7455 - 7452 - 7447 - 7441 - 7438 - 7010 - 6988 - 6976 - 6904 - 6899 - 6892 - 6886 - 6877 - 6871 - 6852 - 6843 - 6832 - 6776 - 6066 - 6053 - 5182 - 4905 - 4481 - 4478 - 4465 - 4148 - 4146 - 4111 - 4062 - 4058 - 4054 - 4051 - 3867 - 3712 - 3711 - 3700 - 3630 - 2927 - 2923 - 2292 - 2285 - 2256 - 1764 - 1406 - 1397 - 1263 - 1184 - 1023 - 1014 - 996 - 992 - 891 - 886 - 344/2019)

detrazioni ammesse	Imponibile	Fonte contabile obbligatoria
Incassi da recupero evasione	656.135,64	vedi reversali
Contributo MIUR (importo assegnato dal ministero)	53.099,24	reversali n. 11149/2019 - 11150/2019 - 11151/2019
TOTALE	709.234,88	

Si rinvia all'appendice 1 al Piano economico finanziario in cui trovano spazio i costi efficienti del servizio riferiti all'annualità 2019 così come definiti dal Metodo Tariffario e sopra descritti.

7. Ulteriori informazioni

1. Il comune si trova in condizioni di riequilibrio finanziario
2. Alla data attuale il comune non è soggetto a ricorsi pendenti in materia di TARI
3. Alla data attuale il comune non ha ottenuto sentenze passate in giudicato in materia di TARI.
4. Per l'anno 2019 il comune non ha sostenuto costi per lo svolgimento di campagne ambientali;
5. Per l'anno 2019 il comune non ha sostenuto oneri per il versamento del contributo ARERA, canoni/compensazioni territoriali, oneri tributari locali e oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'ETC
6. Nell'ultimo triennio il comune non ha sostenuto oneri per operazioni finanziarie relative alla gestione della TARI
7. Il comune non detiene all'interno del proprio patrimonio beni e immobilizzazioni in corso destinati al ciclo integrato dei rifiuti
8. Nell'affidamento disposto dall'ETC al gestore del servizio di raccolta e trasporto non sono ricomprese attività esterne al perimetro
9. Non sono previste variazioni di costo per l'anno 2021 rispetto all'anno 2019 connesse alla variazione del perimetro gestionale (PG)
10. Non sono previste variazioni di costo per l'anno 2021 rispetto all'anno 2019 connesse alla qualità del servizio (QL)
11. I proventi derivanti dalla vendita del materiale raccolto in maniera differenziata vengono incassati dal gestore della raccolta rifiuti che, sulla base del contratto di servizio vigente con il consorzio di bacino riconosce una percentuale del 25% al Comune. La natura e l'importo di detti proventi vengono riportati nel Pef redatto dal gestore della raccolta.
12. Per le attività svolte direttamente, il comune si avvale di 8 unità di personale (secondo il dettaglio di cui sopra)

Allegato 1 Fatture 2019 A.r.al. Spa

Allegato 2 Fatture 2019 Amag Ambiente Spa

Allegato 3 Dettaglio quantitativi trattati Amag Ambiente

Allegato 4 Dettaglio quantitativi trattati A.r.al. Spa



**CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO
PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

VIA PLANA, 22 - 15121 ALESSANDRIA
C.F. 80052380062 - P.I. 00604270066
TEL. 0131/236476 - FAX 0131/305071

**Piano economico finanziario
Comune di Alessandria
anno 2021**

**Relazione di accompagnamento di cui alla
deliberazione n. 443/2019 dell'Autorità di
regolazione per energia reti e ambiente**

Sommario

Introduzione.....	3
Perimetro della gestione	4
Costi di accertamento e riscossione.....	5
Definizione delle percentuali di attribuzione.....	5
Personale dedicato alla tassa rifiuti – attività svolta nell’anno 2019.....	7
Altri costi pertinenti.....	8

Introduzione

Il *Consorzio di bacino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani* è l'organo di governo del sistema di raccolta costituito obbligatoriamente ai sensi della Legge Regionale Piemonte 24/2002.

Il DL 1/2012 (cosiddetto decreto legge liberalizzazione) prevedeva all'art. 25 che entro il 30/06/2012 le Regioni organizzassero lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacino ottimali.

La gestione dei rifiuti urbani in Piemonte è disciplinata dalla legge regionale n. 24/2002 e, per quanto applicata, dalla legge regionale n. 7/2012 che, dando attuazione ai principi contenuti nel d.lgs. n. 152/2006, regolano il sistema delle competenze, gli strumenti di programmazione e definiscono il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani. In data 10/01/2018 è entrata in vigore la legge regionale n. 1/2018 recante "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, 44 e 24 maggio 2012, n.7*" che prevedeva che entro il termine del 10/10/2018 i consorzi di bacino venissero riorganizzati attraverso la fusione dei consorzi di bacino di cui alla L.R. Piemonte n. 24/2002 costituendo il consorzio di area vasta composto da tutti i Comuni della Provincia di Alessandria.

Nel corso di una serie di incontri avuti con l'amministrazione regionale nella persona dell'Assessore all'ambiente è stata illustrata la modifica della legge regionale 1/2018 che entrerà in vigore nei prossimi mesi. In particolare verrà rivisto il sistema di governo della raccolta dei rifiuti inizialmente normato dalla legge regionale confermando la permanenza degli attuali consorzi senza fusione con i consorzi della provincia. I consorzi dovranno comunque adeguare lo statuto e la denominazione secondo quanto inizialmente previsto dalla riforma. A seguito dell'approvazione delle modifiche alla legge regionale si avvierà il periodo transitorio necessario all'adeguamento:

- entro 3 mesi dall'approvazione delle modifiche il Consorzio di Bacino dovrà adeguare i propri atti e trasformarsi in Consorzio di Area Vasta.
- entro 6 mesi i consorzi di area vasta, la Città di Torino, la Città Metropolitana di Torino e le province dovranno costituire la Conferenza d'Ambito
- è prevista la possibilità di costituire la Conferenza d'ambito anche in pendenza dell'attività di adeguamento alla novella normativa dei consorzi di bacino

Resta dunque confermato il nuovo assetto del sistema di governo degli impianti che prevedrà la costituzione della Conferenza d'Ambito Regionale.

Il Consorzio di Bacino ha i seguenti compiti principali:

- Governo e coordinamento della raccolta del RSU indifferenziato, della raccolta differenziata, dello spazzamento stradale, della rimozione dei rifiuti abbandonati;
- Gestione della tariffa rifiuti;
- Realizzazione delle strutture fisse a servizio della raccolta differenziata;
- Partecipazione all'Associazione d'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) provinciale.

I comuni aderenti al Consorzio di Bacino e le relative quote di partecipazione sono i seguenti:

COMUNE	ABITANTI	QUOTE	%
Alessandria	93.980	100	41,67%
Altavilla Monferrato	447	2,5	1,04%
Bassignana	1.671	5	2,08%
Bergamasco	726	2,5	1,04%
Borghetto Alessandrino	570	2,5	1,04%
Bosco Marengo	2.374	5	2,08%
Carentino	331	2,5	1,04%
Casalcermeli	1.222	5	2,08%
Castelletto Monferrato	1526	5	2,08%
Castelnuovo Bormida	698	2,5	1,04%
Castelspina	418	2,5	1,04%
Conzano	954	2,5	1,04%
Felizzano	2.282	5	2,08%
Frascaro	432	2,5	1,04%
Frugarolo	1.961	5	2,08%
Fubine	1.600	5	2,08%
Gamalero	832	2,5	1,04%
Lu e Cuccaro Monferrato	1.426	5	2,08%
Masio	1.385	5	2,08%
Montecastello	314	2,5	1,04%
Oviglio	1.260	5	2,08%
Pecetto di Valenza	1.230	5	2,08%
Pietra Marazzi	923	2,5	1,04%
Quargnento	1.409	5	2,08%
Quattordio	1.624	5	2,08%
Rivarone	408	2,5	1,04%
San Salvatore	4.247	5	2,08%
Sezzadio	1.243	5	2,08%
Solero	1.676	5	2,08%
Valenza	18.804	30	12,50%
TOTALE	147.973	240	100%

Perimetro della gestione

Tra le attività gestite dal Consorzio di Bacino rientra anche la gestione della tassa rifiuti per i Comuni consorziati che hanno deciso di affidare all'ente tutte le attività di front office e back office TARI, fermo restando che l'incasso della tassa che resta di competenza dei Comuni.

Per l'anno 2018 il consorzio si è occupato delle attività di gestione dei rapporti con gli utenti e di tutte le fasi istruttorie TARI per conto dei Comuni di Alessandria, Altavilla Monferrato, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Frascaro, Frugarolo, Gamalero, San Salvatore Monferrato, Sezzadio e Valenza.

Costi di accertamento e riscossione

Il Consorzio di Bacino Alessandrino anche per il 2019 ha proseguito nella sua attività sia di front-office che di back office per tutti gli utenti alessandrini.

I costi di accertamento e riscossione consuntivi per l'anno 2019 ammontano a euro 312.972,28 e sono così dettagliati:

capitolo	Descrizione	impegni anno 2019	di cui TARI	ALESSANDRIA	di cui iva	% impegno TARI
800	RETRIBUZIONI ED ONERI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	109.979,06	15.086,41	11.470,20	0,00	76,03%
850	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI	30.658,83	4.147,97	3.153,70	0,00	76,03%
1600	I.R.A.P. SU PERSONALE SERVIZI GENERALI	11.043,64	1.287,56	978,93	0,00	76,03%
5200	RETRIBUZIONI ED ONERI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE T.I.A.	213.242,00	213.242,00	178.564,14	0,00	83,74%
5250	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TIA	62.702,49	62.702,49	52.505,68	0,00	83,74%
5400	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE GESTIONE TIA	2.517,05	2.517,05	2.107,72	0,00	83,74%
5800	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE TIA E TARSU	7.567,56	7.567,56	6.336,91	243,73	83,74%
6000	PERSONALE INTERINALE ADDETTO ALLA GESTIONE TIA	33.317,58	33.317,58	33.317,58	864,49	100,00%
8700	AFFITTO LOCALI TIA	5.805,24	5.805,24	4.861,18	0,00	83,74%
9000	I.R.A.P. SU PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE T.I.A.	22.628,00	22.628,00	18.948,19	0,00	83,74%
9800	ACQUISTO HARDWARE E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	869,45	869,45	728,06	131,29	83,74%
				312.972,28	1.239,51	

I costi di accertamento e riscossione imputati al piano finanziario del Comune sono relativi al personale addetto alla tari, ai costi informatici e ai costi per gli affitti degli uffici.

Gli importi indicati trovano riscontro nei valori consuntivi 2019 come da rendiconto di gestione approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 3 del 22/05/2020 esecutiva. Il riferimento contabile esposto fa riferimento all'impegnato per capitolo come da PEG consuntivo allegato. La ripartizione tra i vari comuni gestiti dal Consorzio di Bacino è esposta nel paragrafo seguente.

Definizione delle percentuali di attribuzione

Le risorse umane destinate complessivamente alla gestione della TARI per i 10 Comuni sono composte da 7 unità di personale dell'ufficio taxa rifiuti e dal Direttore. La ripartizione del costo del personale dell'ufficio tari avviene sulla base delle ore di front office e back office destinate ai diversi comuni:

COMUNE	ORE SPORTELLI MESE	ORE SPORTELLI ANNUO	ORE BACKOFFICE	TOTALE ORE PER COMUNE	ATTRIBUZIONE
ALESSANDRIA	64	768,00	10.205,00	10.973,00	83,74%
BORGORATTO	1,5	18,00	18,00	36,00	0,27%
FRUGAROLO	7	84,00	55,00	139,00	1,06%
SAN SALVATORE M.TO	14	168,00	330,00	498,00	3,80%
CASAL CERMELLI	1,5	18,00	18,00	36,00	0,27%
ALTAVILLA M.TO	1,5	18,00	18,00	36,00	0,27%
FRASCARO	1,5	18,00	12,00	30,00	0,23%
GAMALERO	1,5	18,00	29,00	47,00	0,36%
SEZZADIO	7	84,00	55,00	139,00	1,06%
VALENZA	50	600,00	570,00	1.170,00	8,93%
		1.794,00	11.310,00	13.104,00	100,00%

Nell'anno 2019 il consorzio è ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo per la sostituzione di una dipendente assente per maternità. Il servizio è stato utilizzato per la gestione dello sportello TARI presso l'ufficio anagrafe del Comune.

L'attribuzione dei costi del direttore avviene considerando il 30% del tempo complessivo dedicato alle attività pertinenti con la TARI. Il direttore, in particolare, si occupa di:

- coordinare l'attività complessiva dell'ufficio;
- gestire i rapporti con i comuni per la definizione dei piani economico finanziari;
- predisporre i piani finanziari per i 10 comuni per i quali vengono svolte le attività di gestione TARI;
- elaborare, in collaborazione con il personale interno, gli scenari tariffari da sottoporre alle amministrazioni;
- dare supporto alle elaborazioni informatiche per la predisposizione dei controlli finalizzati alla bonifica delle banche dati;
- supportare le amministrazioni per prevenire eventuale contenzioso TARI

Le altre ore sono dedicate alle attività di direzione dell'Ente e al ruolo di responsabile finanziario (gestione bilancio e contabilità, gestione contratti di servizio, affidamenti, gestione del personale, partecipazione al consiglio di amministrazione e all'assemblea consortile, responsabile trasparenza e anticorruzione, ecc).

Capitolo	IMPEGNATO 2019	DI CUI DIRETTORE	ATTRIBUZIONE 30%
800	109.979,06	50.288,03	15.086,41
850	30.658,83	13.826,56	4.147,97
1600	11.043,64	4.291,87	1.287,56

Il costo così determinato viene attribuito ai 10 comuni sulla base della popolazione residente, parametro che nel tempo si è dimostrato in grado di cogliere la complessità crescente delle diverse realtà comunali.

COMUNE	ABITANTI	%
ALESSANDRIA	93.631	76,03%
VALENZA	18.634	15,13%
ALTAVILLA	430	0,35%
BORGORATTO	550	0,45%
CASALCERMELLI	1.221	0,99%
FRASCARO	432	0,35%
FRUGAROLO	1.952	1,59%
GAMALERO	826	0,67%
S. SALVATORE M.TO	4.212	3,42%
SEZZADIO	1.257	1,02%
	123.145	

Personale dedicato alla tassa rifiuti – attività svolta nell'anno 2019

Le attività di front office vengono svolte negli uffici del Consorzio in Via Giovanni Plana 18 nei giorni lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e, con personale del Consorzio, presso l'ufficio anagrafe del Comune nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00.

Gli uffici, nei giorni e negli orari sopra richiamati, si occupano del ritiro delle istanze di attivazione, cessazione o variazione delle utenze domestiche e non domestiche e forniscono tutte le informazioni inerenti la tassa rifiuti (modalità pagamento, richiesta rimborsi o compensazioni, agevolazioni per reddito, ecc.).

Come accennato, oltre al front-office presso la sede di Via Plana, ormai dal settembre del 2015 il Consorzio gestisce anche una postazione presso lo sportello Anagrafe del Comune. La collaborazione tra i due uffici nasce dall'esigenza di offrire un servizio aggiuntivo alla cittadinanza che, in caso di immigrazione o trasferimento anagrafico all'interno del Comune, ha a disposizione uno sportello informativo anche sulla TARI. Il servizio è garantito negli stessi orari di apertura dello sportello immigrazione, lunedì-mercoledì-venerdì dalle 8.30 alle 13.00, e consente di poter aggiornare contestualmente all'anagrafica, anche la propria posizione a fini TARI. Negli anni, l'attivazione di questo sportello, ha fornito oltre che un risparmio di tempo per i cittadini, anche un'ulteriore punto informativo per tutti coloro che decidono di trasferirsi in Comune di Alessandria, e quindi poco esperti sulle varie sedi degli uffici pubblici.

Le ore complessivamente dedicate al back office sono state destinate alle attività di controllo, bonifica e allineamento della banca dati.

Nei primi mesi dell'anno ci si è concentrati sull'attività propedeutica all'emissione del ruolo principale 2019, che ha visto la postalizzazione di 45.281 documenti con scadenza 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre e rata unica al 30 giugno per il tramite di Agenzia Entrate e Riscossione con la quale il Comune di Alessandria ha stipulato apposita convenzione. Si è infatti provveduto

all'elaborazione degli scenari tariffari sulla base del piano economico finanziario predisposto dal Consorzio che ha presentato all'amministrazione comunale le diverse ipotesi sulla base dei parametri variabili. La stessa, con propria Deliberazione di Consiglio ha provveduto all'approvazione delle tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

A seguire l'emissione degli avvisi ordinari si è passati alla verifica delle società che hanno fatto richiesta di riduzione per "avvio a recupero". Le utenze non domestiche, infatti, possono richiedere, entro il 31 marzo di ogni anno, una riduzione della TARI se, essendo produttore di rifiuti assimilati, dimostrino di averli avviati a riciclo tramite un soggetto autorizzato. La riduzione viene applicata in rapporto alla quantità di rifiuti assimilati che si dimostra di aver avviato a riciclo mediante specifica attestazione a consuntivo, rilasciata dal soggetto autorizzato a tale attività. Il Consorzio ha quindi provveduto alla verifica della documentazione trasmessa dalle quarantacinque società richiedenti e al conseguente conteggio della riduzione per un totale nell'anno di complessivi 583.854 mila euro.

Nel corso dell'anno, il personale del consorzio ha poi avviato numerosi controlli sulla banca dati finalizzati all'emissione dei conguagli 2018/2019. A seguito di detta verifica, si è evidenziata la necessità di effettuare un successivo controllo con il coinvolgimento dell'ufficio tributi e del gestionale TARI in uso, che ha permesso il superamento di alcune potenziali criticità. L'attività è stata quindi ultimata con l'emissione di circa 4.730 avvisi di pagamento a conguaglio per gli anni di imposta 2018 e 2019, con scadenze 30 dicembre 2019, 28 febbraio 2020 e 30 aprile 2020 e rata unica al 30 dicembre 2019.

Altri costi pertinenti

Per le attività sopra illustrate il personale si avvale degli uffici del Consorzio e delle attrezzature informatiche. Vengono dunque rilevati il canone di locazione (euro 5.805) e i costi per l'acquisto delle apparecchiature elettroniche funzionali alle attività di gestione della tassa rifiuti (euro 869.45). La percentuale di attribuzione utilizzata è quella delle ore complessivamente dedicate al Comune rispetto al totale delle ore lavorate.

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

IL/LA SOTTOSCRITTO/A GIANFRANCO CUTTICA DI REVIGLIASCO

NATO A TORINO IL 30/06/1957

RESIDENTE IN CASSINE VIA MUNICIPIO 14/2

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ COMUNE DI ALESSANDRIA

AVENTE SEDE LEGALE IN ALESSANDRIA VIA PIAZZA LIBERTÀ' 1

CODICE FISCALE 00429440068 PARTITA IVA

TELEFAX TELEFONO 0131/515270-515230

INDIRIZZO E-MAIL SINDACO@COMUNE.ALESSANDRIA.IT

STEFANO.SPECCHIA@COMUNE.ALESSANDRIA.IT

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 04/03/2021, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO **AUTORIZZATORIO** SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
 È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
 NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

DATA 04/03/2021

VISTO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

DOTT. STEFANO SPECCHIA

IN FEDE

PROF. GIANFRANCO CUTTICA DI REVIGLIASCO



DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

IL/LA SOTTOSCRITTO/A **FIRENZO BORLASTA**

NATO/A A **TORINO**

IL **02/06/1957**

RESIDENTE IN **ASTI**

VIA **RICCIARDI N. 8**

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ **AMAG AMBIENTE SPA**

AVENTE SEDE LEGALE IN **ALESSANDRIA VIA DAMIANO CHIESA 18**

CODICE FISCALE _____ / _____ PARTITA IVA **02453870061**

TELEFAX **0131-223166** TELEFONO **0131-223215**

INDIRIZZO E-MAIL INFO@AMAGAMBIENTE.IT; AMAGAMBIENTE@LEGALMAIL.IT

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA **DOCUMENTAZIONE** TRASMESSI IN DATA 09/03/2021, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
 - È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
 - NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

DATA

09/03/2021

IN FEDE



IL PRESIDENTE
Paolo ARROBBIO

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Ing. Fiorenzo BORLASTA

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

LA SOTTOSCRITTA ANGELA LAMBORIZIO

NATO/A A ALESSANDRIA

IL 29/09/1941

RESIDENTE IN BOSCO MARENGO (AL)

VIA FRESONARA 16

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

AVENTE SEDE LEGALE IN ALESSANDRIA VIA GIOVANNI PLANA 22 15121

CODICE FISCALE 80052380062 PARTITA IVA 00604270066

TELEFAX _____ TELEFONO 0131/236641

INDIRIZZO E-MAIL SEGRETERIA@CONSORZIORSU.AL.IT

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 04/03/2021, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
 È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
 NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

DATA

IN FEDE

Firmato digitalmente da: LAMBORIZIO ANGELA
Data: 04/03/2021 08:50:33

Relazione sullo svolgimento dell'attività di validazione del Piano Finanziario TARI 2021 e verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il Comune di Alessandria

Premessa	2
1. L'identificazione dell'ente territorialmente competente (ETC)	2
2. Soggetti chiamati alla redazione del PEF.....	4
3. Svolgimento dell'attività di validazione (articolo 4.1 dell'appendice 2 al MTR).	5
4. Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (articoli 4.2 e 4.4 dell'appendice 2 al MTR).	9
5. Approvazione definitiva del Piano Finanziario	10

Premessa

La presente relazione è redatta allo scopo di ottemperare a tutte le disposizioni stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con Deliberazione 443 del 31 ottobre 2019 (di seguito Delib. 443/2019) e del relativo allegato A con il quale è stato introdotto il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti 2018-2021 (di seguito MTR).

Innanzitutto si rende necessario individuare i soggetti chiamati in causa dalla stessa Autorità, quindi l'Ente Territorialmente Competente e il Gestore del servizio, per poi descriverne le attività ed entrare nel merito delle attività che il Comune è chiamato a svolgere nel percorso di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario TARI 2021.

Nello specifico, come si motiverà oltre, la scrivente Società interviene con la presente a definire gli aspetti di propria competenza sulla base dell'incarico ottenuto dal Consorzio di Bacino Alessandrino con Determina n. 81 del 24 dicembre 2020, aderendo alle prescrizioni contenute nell'Appendice 2:

"L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo".

In particolare, con la presente si forniscono tutti gli elementi richiesti al paragrafo 4 della suddetta Appendice 2, "**Valutazioni dell'Ente territorialmente competente**", in particolare per quanto riguarda i punti:

- 4.1 Attività di validazione svolta
- 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- 4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

in relazione ai Piani Finanziari grezzi trasmessi dai Gestori del ciclo integrato dei rifiuti per il Comune di Alessandria e alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 10/3/2021 del Consorzio di Bacino Alessandrino con la quale sono stati definiti gli elementi previsti dal MTR di ARERA in capo all'Ente Territorialmente Competente, funzionali all'adozione del Piano Finanziario TARI 2021.

1. L'identificazione dell'ente territorialmente competente (ETC).

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come "*l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*". A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati": le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]"*.

Come afferma ARERA stessa nella Delibera 443/2019: *"il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale"*.

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *"modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali"*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, l'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *"Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti"*.

Nel caso della Regione Piemonte risultano ancora operativi i Consorzi di Bacino costituiti ai sensi della Legge Regionale 24/2002. Il sistema di governo dei rifiuti nella Regione è oggetto di una modifica iniziata con l'emanazione della Legge Regionale 1/2018 (inizialmente rimasta inattuata) e culminata con la recente approvazione della legge 3 febbraio 2021 n. 4 recante "Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018. n. 1". All'articolo 9, comma 2, della richiamata legge 1/2018, è stata adeguata la disposizione in materia di piani finanziari, prevedendo che i consorzi di area vasta forniscano il contributo di propria competenza alla conferenza d'ambito, individuata quale ente territorialmente competente, nella procedura di validazione del piano economico finanziario. Con nota della Regione Piemonte prot. 20375 del 22.02.21, la stessa ha comunicato che per l'anno 2021, visti i tempi necessari per la costituzione della conferenza d'ambito regionale, le funzioni di Ente

territorialmente competente di cui alla Deliberazione Arera 443/2019 resteranno in capo ai Consorzi di Bacino di cui alla l.r. 24/2002. In tal senso si era già espresso il Consiglio di amministrazione che, con deliberazione n. 33 del 27/11/2019, aveva individuato il Consorzio di Bacino quale Ente Territorialmente competente.

La Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA, all'articolo 6.3 ha stabilito che *"La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario **e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore**".* A tal proposito è bene evidenziare che il Consorzio di Bacino, come visto sopra Ente Territorialmente Competente, ha affidato incarico esterno alla Società NeoPA srl in considerazione del fatto che per l'attività di validazione del PEF appaiono necessarie competenze tecniche e specialistiche di cui l'Ente al momento non dispone, anche in considerazione delle complessità connesse al primo anno di introduzione della nuova disciplina.

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l'ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte discrezionali; nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente è ben riconoscibile una duplicazione di mansioni:

- la determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, individuate dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 6 del 10/3/2021 che ha esercitato le funzioni di indirizzo proprie dell'ETC nella disciplina regolatoria di ARERA;
- lo svolgimento di attività prettamente tecnico-amministrative coincidenti con la verifica ed il controllo degli elementi trasmessi dagli altri soggetti chiamati alla predisposizione dei Piani Finanziari per quanto di loro competenza e della sostenibilità dell'equilibrio economico-finanziario della gestione: tale funzione è stata affidata alla Società scrivente.

2. Soggetti chiamati alla redazione del PEF

Sulla base dei chiarimenti intervenuti recentemente mediante le FAQ pubblicate da ARERA sul proprio sito internet il 12 giugno 2020, *"spetta all'Ente territorialmente competente verificare che i soggetti chiamati alla stesura del PEF "grezzo" siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori in quanto, nel caso siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori".*

La stessa Autorità con FAQ 1.4 ha rilevato che possono identificarsi più soggetti gestori tenuti all'adempimento delle disposizioni regolatorie, qualora le attività del servizio siano affidate a più soggetti gestori e tali soggetti siano indentificati come tali dall'Ente territorialmente competente. Lo scrivente durante l'attività descritta in precedenza, ha già avuto modo di verificare che i soggetti chiamati alla redazione della documentazione richiesta da ARERA siano stati di fatto gli estensori dei singoli PEF grezzi:

- la Società Amag Ambiente, per la quale è già stata espletata la validazione del materiale trasmesso, a cura della stessa Società NeoPA srl, di cui il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bacino Alessandrino ha preso atto con Deliberazione n. 5 del 10/3/2021;
- il Consorzio di Bacino Alessandrino che per il Comune svolge l'attività di gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti;
- il Comune di Alessandria, titolare dell'entrata, che svolge una serie di mansioni funzionali all'esecuzione del Servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, come per esempio il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani.

In base a quanto disposto con art. 1.5 della Deliberazione 57/2020/R/RIF, non sono soggetti all'obbligo di predisporre il Piano Finanziario i meri prestatori d'opera. L'Ente territorialmente competente, nell'ambito delle procedure di acquisizione delle informazioni, ha verificato che i soggetti precedentemente tenuti a collaborare alla redazione del piano economico finanziario non siano considerati, a parità di attività svolte, meri prestatori d'opera.

Come affermato dall'Autorità, ferme restando le disposizioni contrattuali che regolano i rapporti fra Enti territorialmente competenti e meri prestatori d'opera, questi ultimi non sono tenuti a predisporre il PEF ai sensi del metodo tariffario rifiuti – MTR.

3. Svolgimento dell'attività di validazione (articolo 4.1 dell'appendice 2 al MTR).

In base alle disposizioni di cui all'articolo 19.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif, il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente o di soggetti terzi nell'ambito del procedimento di approvazione. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, come nel caso di specie. La verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Essa ai sensi dell'articolo 6.2 della Deliberazione 443/2019/R/Rif, avviene in relazione agli atti ed ai documenti trasmessi dal soggetto Gestore (o dai soggetti gestori come nel caso di specie) che consistono in:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Successivamente, una volta conclusa la procedura di validazione, in ottemperanza a quanto disposto con Determinazione 2/2020/D/Rif all'articolo 2.1, gli Enti territorialmente competenti, ai

fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono:

- a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR (Allegato 1);
- b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

Con riferimento all'anno 2021, l'Ente territorialmente competente è tenuto a trasmettere all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

Nell'Appendice 2 all'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif ARERA prescrive che l'Ente territorialmente competente descriva l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore, riguardo all'anno 2021. L'attività di validazione si è concretizzata mediante i seguenti passaggi:

Gestore AMAG Ambiente. Per la verifica dei contenuti si rimanda alla Relazione di Validazione di cui il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bacino Alessandrino ha preso atto con Deliberazione n. 5 del 10/3/2021.

Gestore Consorzio di Bacino Alessandrino. Come indicato nella relazione trasmessa a questa Società in data 11 febbraio 2021, i costi di accertamento e riscossione imputati al piano finanziario sono relativi al personale addetto alla TARI, ai costi informatici, ai costi per materiale di consumo e postalizzazione e ai costi per gli affitti degli uffici. Gli importi indicati trovano riscontro nei valori consuntivi 2019 come da rendiconto di gestione approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 3 del 22/05/2020 esecutiva. Il riferimento contabile esposto fa riferimento all'impegnato per capitolo come da PEG consuntivo che ha allegato alla documentazione trasmessa. Tale documentazione, composta da uno schema dei costi, una relazione accompagnatoria e una dichiarazione di veridicità è stata ritenuta sufficientemente completa e si ritiene che la stessa contenga tutti gli elementi necessari alla prosecuzione dell'attività di approvazione.

Gestore Comune di Alessandria. Il Comune ha trasmesso al Consorzio la propria documentazione via email; questi ha inoltrato la documentazione in data 5 febbraio 2021 alla Società scrivente, la quale ha preso visione del materiale ed in data 22 febbraio 2021 ha inviato una nota di richiesta al Consorzio di Bacino e per conoscenza al Comune di Alessandria (appendice 1) a mezzo Posta

Elettronica Certificata. A seguito di tale comunicazione, in data 26 febbraio 2021 il Consorzio ha provveduto al chiarimento delle informazioni richieste. Solo successivamente, con lettera prot.655 del 9/3/2021 il Consorzio di Bacino ha acquisito dal Comune a mezzo P.E.C. la versione definitiva degli elementi richiesti, vale a dire:

- un prospetto dei costi elaborato sullo schema di cui all'appendice 1 all'allegato A della Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA;
- una relazione accompagnatoria redatta sullo schema fornito dall'appendice 2 dell'allegato A succitato;
- una relazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante come previsto nell'appendice 3 dell'allegato A richiamato.

La documentazione così come trasmessa successivamente ed in via definitiva dal Consorzio di Bacino alla Società scrivente in data 4/3/2021 è stata analizzata in base ai documenti contabili ufficiali e relativi allegati approvati.

È stato verificato che i costi inseriti nel PEF corrispondano in via generale all'impegnato di competenza 2019 che la corretta applicazione del principio della contabilità finanziaria potenziata di cui D.Lgs. 118/2011 individua come effettiva spesa di competenza dell'anno afferente un'obbligazione giuridicamente perfezionata per l'acquisto di beni o di servizi. In alcuni casi, per giungere ad una maggior precisione nell'individuazione del "consumato" di competenza dell'anno 2019, sono state prese in considerazione le fatture, ad oggetto prestazioni 2019 ovvero i mandati di pagamento. La scelta di far riferimento, in alcuni casi, ai mandati di pagamento trova sostegno nel principio contabile applicato 4/3 "Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale" allegato al D.Lgs. 118/2011 che prevede, tramite la transizione dalle scritture di contabilità finanziaria, che i costi vengano rilevati, a seconda dai casi, dall'impegno di spesa o dalla liquidazione della stessa.

Qualora la fonte contabile analizzata, impegno/fattura/mandato di pagamento, trovi piena corrispondenza con la somma imputata al PEF (corrispondenza al 100%) sono stati verificati gli estremi nelle note, mentre nel caso in cui tale corrispondenza non si realizzi si procede come di seguito indicato. La quota di costo imputata al PEF, diversa rispetto al totale impegnato, fatturato o pagato, deve essere motivata. Si può individuare una percentuale di corrispondenza o una quota diversamente giustificata.

Il driver percentuale deve essere sempre motivato da un conteggio ragionato quale, ad esempio, la ripartizione del costo delle utenze sulla base della superficie occupata dagli uffici oggetto di analisi oppure la ripartizione del costo del personale sulla base dei carichi di lavoro riscontrabili all'interno della Relazione del Conto del personale o ancora le spese di cancelleria ed hardware sulla base del numero di addetti dedicati alla TARI.

In merito alle voci di provento, si fa riferimento ai valori accertati in competenza ovvero agli incassi, ad esempio, per la voce afferente il recupero dell'evasione. Anche in questo caso si ricerca la precisa corrispondenza dei valori nel partitario degli accertamenti di competenza 2019, piuttosto che sul giornale di cassa per le reversali.

La quota di Fondo Crediti di dubbia esigibilità, iscrivibile nel PEF per un massimo dell'80% del fondo stesso, è verificata partendo dall'allegato obbligatorio FCDE al bilancio di Previsione 2019-2021. Nel corso dell'anno 2019 i Comuni, per effetto della Legge di Bilancio 2019, avevano facoltà di iscrivere a bilancio una percentuale ridotta rispetto al conteggio effettivo, pari all'85%. Si verifica, pertanto, se l'ente ha beneficiato di tale agevolazione e, in caso positivo, si riparametra al 100% il valore su cui andare a calcolare l'80% massimo imputabile al PEF.

I crediti inesigibili vengono verificati rispetto all'elenco Allegato obbligatorio al Rendiconto 2019-ed all'eventuale fondo svalutazione crediti iscritto a Stato Patrimoniale. Nel Piano Finanziario viene riportata la sola quota di tali crediti non svalutata a Stato Patrimoniale.

In base ai controlli sopra descritti, la documentazione è stata ritenuta sufficientemente completa e contiene tutti gli elementi necessari alla prosecuzione dell'attività di approvazione.

Successivamente si è provveduto all'unificazione dei documenti trasmessi dai Gestori sulla base delle tracce indicate da ARERA come Appendice 1 e tale documentazione è stata trasmessa al Consiglio di Amministrazione del Consorzio per le determinazioni di propria competenza in relazione alla definizione dei seguenti elementi, richiesti nell'Appendice 2 al MTR di ARERA:

- 4.3 Costi operativi incentivanti
- 4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019
- 4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing
- 4.7 Scelta degli ulteriori parametri

Si è quindi provveduto ad acquisire la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 6 del 10/3/2021 che riporta gli elementi sopra elencati, giungendo alla definizione del prospetto di costi generale (Appendice 1, All. A, Del. 443/2019 ARERA) integrato con i dati necessari a rendere definitivo lo stesso.

Ritenendo tutti gli elementi ricevuti dai diversi Gestori completi, congrui e coerenti rispetto ai dati contabili degli stessi soggetti, avendone valutato il rispetto della metodologia prevista dall'Autorità di regolazione per la determinazione dei costi riconosciuti ed avendo avuto conferme circa il rispetto dell'equilibrio economico finanziario dei singoli Gestori, con la presente la Società scrivente provvede a validare il Piano Finanziario unitario per il Comune di Alessandria, composto da:

- un prospetto dei costi complessivi elaborato sullo schema di cui all'appendice 1 all'allegato A della Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA, contenente i costi dei soggetti Gestori sopra richiamati; (allegato 1)
- una relazione accompagnatoria realizzata mediante l'unione delle tre componenti overrosia la relazione predisposta dalla Società affidataria del servizio di raccolta, la relazione descrittiva dei costi del Consorzio di Bacino ed infine la relazione predisposta dal Comune, tutte redatte sulla base dello schema fornito dall'appendice 2 dell'allegato A succitato;
- le dichiarazioni di veridicità sottoscritte dai legali rappresentanti come illustrate nell'appendice 3 dell'allegato A richiamato

Successivamente si procede all'analisi del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, anche considerando la determinazione dei fattori QL e PG descritti nella Deliberazione sopra richiamata.

4. Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (articoli 4.2 e 4.4 dell'appendice 2 al MTR).

Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Tali elementi sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

rpi_a	Tasso di inflazione programmata	Delib. ARERA 443/2019	1,7 %
X_a	Miglioramento della produttività	Non sono attesi miglioramenti	0,1 %
QL_a	Miglioramento previsto della qualità	Delibera CdA. n. 6 del 10/3/2021	0,0 %
PG_a	Modifiche del perimetro gestionale	Delibera CdA. n.6 del 10/3/2021	0,0 %
ρ_a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:			1,6 %

Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite o ancora per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario – lo sfioramento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie¹, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:

¹ È necessario osservare che, come disposto dalla Determinazione 2/2020/D/Rif, all'articolo 1.3, Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario (l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con l'ambito tariffario pluricomunale, nel caso in cui i corrispettivi tariffari siano unici su base sovracomunale, oppure comunale, nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base comunale; nel caso in cui l'ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere

- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti *CTS* e *CTR*;
- l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing b* in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale.

Inoltre ARERA dispone che qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito in precedenza, il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione.

Nel caso specifico, come si vedrà di seguito non si rileva l'esigenza di superare il limite di crescita annuale, pertanto la relazione non si rende necessaria.

La verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

ΣT_{a-1} : Importo complessivo determinato dal Piano Finanziario anno $a-1$ (2020), pari ad € 19.260.980

ρ_a : Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato come sopra e pari al 1,6%

ΣT_a : Importo complessivo del Piano Finanziario anno a (2021), pari ad € 19.568.724

Appare verificata la formula descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, in quanto:

$$19.568.724 / 19.260.980 = \underline{\mathbf{1,016}} \leq (1 + 1,6\%) = \underline{\mathbf{1,016}}$$

5. Approvazione definitiva del Piano Finanziario

ARERA con Deliberazione 443/2019/R/Rif ha delineato anche il percorso finale del Piano Finanziario verso l'approvazione definitiva: l'Autorità, oltre a riservarsi la facoltà di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di modificazioni, l'Autorità ne

predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun comune e successivamente validato dall'Ente territorialmente competente che provvede, altresì, a verificare il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e ad effettuare le opportune valutazioni in merito all'equilibrio economico-finanziario della gestione ed alla definizione dei parametri di competenza)

disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai Comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

Alessandria 9 Marzo 2021

Il Legale Rappresentante della Società NeoPA srl

Dr. Fabio Ferretti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabio Ferretti', written over a light background.



**CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO
PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

**CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO PER LA RACCOLTA ED IL
TRASPORTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
del Consiglio d'Amministrazione**

N. 7 DEL 10/03/2021

OGGETTO:	Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 2019 e smi - Presa d'atto della validazione del piano economico finanziario 2021 secondo il metodo tariffario rifiuti (MTR) per il Comune di Alessandria
----------	---

L'anno **duemilaventuno** addì **dieci**, del mese di marzo, alle ore 16,30 si è riunito in videoconferenza tramite software Zoom il Consiglio di Amministrazione in coerenza con la direttiva 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione.

All'appello risultano:

Nome e Cognome	Carica	Presenti
LAMBORIZIO ANGELA	Presidente	SI
GARBERI TIZIANA	Consigliere	SI
PONZONE DIANA	Consigliere	SI
PERISSINOTTO CLAUDIO TIMOTEO	Consigliere	SI

TOTALI 4

Tot. Presenti: 4

Assiste il Segretario Generale del Consorzio PAOLA CRESCENZI, garantendo le funzioni di cui all'art. 97 del TUEL, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Sono presenti i revisori Lombardi e Di Pasquale

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra ANGELA LAMBORIZIO, in qualità di Presidente di questo Consiglio, dichiara aperta l'adunanza per la trattazione dell'argomento in oggetto.

PARERE RESO AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 1810812000 N. 267 s.m.i.

Il Responsabile del Servizio finanziario del Consorzio di Bacino Alessandrino Dott. Gianluca Galati ha espresso, sulla presente deliberazione parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile favorevole.

Dott. Gianluca Galati

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;

Vista la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;

Viste le Deliberazioni 238/2020/R/Rif del 23 giugno 2020 e 493/2020/R/Rif del 24 novembre 2020 con le quali l'Autorità ha integrato la Delibera 443 succitata, in particolare apportando modifiche connesse alla gestione delle variazioni di servizio ed agli effetti relativi alla situazione pandemica da Covid-19 che ha interessato l'intero territorio nazionale;

Osservato, in particolare, l'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha previsto *"Sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente [...] Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti"*;

Rilevato che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

Visto che l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]"*;

Rilevato che nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *"modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali"*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

Osservato che l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: *"Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del"*

presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti";

Visto il comma 1-bis dell'art. 3 bis della Legge 148/2011 (legge di conversione del DL 138/2011) che prevede *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo. cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. (...)"*

Rilevato che

- Nel caso della Regione Piemonte risultano ancora operativi i Consorzi di Bacino costituiti ai sensi della Legge Regionale 24/2002. Il sistema di governo dei rifiuti nella Regione è oggetto di una modifica iniziata con l'emanazione della Legge Regionale 1/2018 (inizialmente rimasta inattuata) e culminata con la recente approvazione della legge 3 febbraio 2021 n. 4 recante *"Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018. n. 1"*. All'articolo 9, comma 2, della richiamata legge 1/2018, è stata adeguata la disposizione in materia di piani finanziari, prevedendo che i consorzi di area vasta forniscano il contributo di propria competenza alla conferenza d'ambito, individuata quale ente territorialmente competente, nella procedura di validazione del piano economico finanziario. Con nota della Regione Piemonte prot. 20375 del 22.02.21, la stessa ha comunicato che per l'anno 2021, visti i tempi necessari per la costituzione della conferenza d'ambito regionale, le funzioni di Ente territorialmente competente di cui alla Deliberazione Arera 443/2019 resteranno in capo ai Consorzi di Bacino di cui alla l.r. 24/2002;
- il consiglio di Amministrazione, con provvedimento n. 33 del 27/11/2019, al fine di dare attuazione alla deliberazione 443/2019 di ARERA, ha individuato il Consorzio di Bacino quale Ente Territorialmente competente

Visto l'articolo 19 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 443/2019 che prevede: *"Il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione. La verifica concerne almeno:*

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;*
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;*
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore";*

Considerato che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6.3 della Deliberazione 443/2019 ARERA *"La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico*

finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

Rilevata la complessità della nuova disciplina introdotta dall'Autorità, unitamente alla mole di adempimenti connessi con le verifiche sopra richiamate, cui attualmente il Consorzio di Bacino Alessandrino non può fare fronte autonomamente;

Dato atto che a tal proposito con Determinazione di impegno n. 81 del 24 dicembre 2020 è stata incaricata la Società NeOPA srl di supportare l'ente in relazione all'adozione della disciplina ARERA per l'anno 2021, provvedendo tra l'altro alla validazione dei Piani Finanziari TARI dei Comuni gestiti nell'ambito territoriale;

Rilevata la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" ed in particolare quanto disciplinato all'articolo 1.4: "Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, **l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF**";

Preso atto di quanto disciplinato nella Deliberazione 443/2019/R/Rif, all'articolo 6.2 "Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente";

Vista la FAQ Faq n. 1.1 pubblicata da ARERA sul proprio sito internet il 12 giugno 2020, con la quale l'Autorità ha precisato che "I soggetti tenuti a predisporre il piano economico finanziario (di seguito: PEF) sono il gestore o i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio in economia. Qualora un servizio o una porzione dello stesso sia affidato ad uno o più gestori (ossia siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti), gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori. **Spetta all'Ente territorialmente competente verificare che tali soggetti siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori d'opera**";

Vista la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

Preso atto inoltre che all'articolo 1.1 della Deliberazione 57/2020 sopra citata, viene disposto: *"In continuità con le modalità seguite, secondo la normativa vigente, per i procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi, i gestori di cui al comma 1.1 del MTR che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero i singoli servizi che lo compongono, trasmettono all'Ente territorialmente competente gli atti di competenza ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF";*

Vista la specifica fornita da ARERA nella Deliberazione 443/2019 in merito alle componenti del perimetro gestionale assoggettato alla regolazione da parte dell'Autorità stessa, che consistono in:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;*
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;*
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;*
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;*
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani";*

Visti i Piani Finanziari "grezzi" pervenuti dai diversi gestori coinvolti nel ciclo integrato dei rifiuti del Comune di Alessandria ciascuno predisposto per la parte di propria competenza e contenente tutti gli elementi previsti dal MTR di ARERA;

Vista l'Appendice 2 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA che fornisce uno schema di relazione comprendente le valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente, disponendo tra l'altro *"L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo";*

Considerate le difficoltà applicative del nuovo impianto regolatorio che, rivolgendosi genericamente agli Enti Territorialmente Competenti, non ha provveduto a disciplinare regole chiare ed univoche ad uso degli uffici che permettessero una evidente attribuzione di compiti ai differenti organi esistenti in seno a questo Consorzio, ponendo lo stesso nella condizione di dover interpretare la disciplina contenuta nell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif e s.m.i., che si ritiene comunque di aver integralmente applicato;

Osservato che le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura di questo Ente non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico il Consiglio di Amministrazione;

Ritenuto che la verifica della congruenza dei dati e degli elementi comunicati all'interno dei Piani Finanziari "grezzi" trasmessi dai Gestori rientri tra le mansioni affidate alla Società NeoPA e che sia da ritenere assegnata a quest'ultima la funzione tecnica di validazione stante anche la competenza operativa evidenziata in fase di affidamento alla stessa;

Visto che ai sensi del citato articolo 107 del TUEL in materia di Giunta Comunale (leggasi nella fattispecie del Consorzio, Consiglio di Amministrazione) "i poteri di indirizzo e di controllo politicoamministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo";

Ritenuto che la traccia di cui all'Appendice 2 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/19, che al paragrafo 4 delinea le *Valutazioni dell'Ente territorialmente competente*, è funzionale alla determinazione di elementi che nel caso specifico non possono essere imputati allo stesso organo, stante la compresenza di aspetti discrezionali e di indirizzo incidenti sul livello di gettito complessivo ed aspetti connessi alla verifica tecnico-amministrativa della Gestione;

Considerato che, alla luce del punto precedente, la Società incaricata debba prendere in considerazione soltanto questi ultimi e descrivere i contenuti di cui ai punti seguenti dello schema di relazione succitato:

- 4.1 Attività di validazione svolta
- 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- 4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Acquisita la Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 6 del 10/03/2021 esecutiva, ed i relativi allegati, con i quali questo stesso organo ha deliberato tutti gli elementi di completamento rispetto ai Piani Finanziari "grezzi" ricevuti dai diversi Gestori, ponendo la Società incaricata nella condizione di poter procedere alla validazione del Piano Finanziario unitario del Comune di Alessandria che sarà trasmesso al Comune stesso ed all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Rilevato che la relazione allegata alla presente determinazione contiene tutti gli elementi descrittivi necessari all'espletamento della funzione di validazione attribuita dall'Autorità all'Ente Territorialmente Competente, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dal gestore sia in relazione alle scritture contabili sia per quanto concerne il rispetto del MTR delineato dall'Autorità;

Ritenuto alla luce di tutto quanto sopra citato di procedere alla presa d'atto della Relazione di Validazione del Piano Finanziario TARI 2021 per il Comune di Alessandria redatta e sottoscritta dalla Società NeoPA srl, che sarà trasmessa al Consiglio Comunale del Comune stesso per le successive determinazioni in materia di Tassa Rifiuti;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voti unanimi legalmente resi

DELIBERA

1. di prendere atto della Relazione in allegato (Allegato A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente tutti gli elementi descrittivi

- necessari alla validazione del Piano Finanziario TARI per il Comune di Alessandria in relazione all'individuazione dei costi ammessi a copertura tariffaria per l'annualità 2021;
2. di considerare quindi validato il Piano Finanziario TARI 2021, costituito dai seguenti allegati alla presente deliberazione:
 - a. una tabella elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 all'Allegato A della Deliberazione 443/2019 fornito da ARERA, contenente i dati di tutti i Gestori coinvolti (Allegato 1);
 - b. una relazione di accompagnamento sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 2 all'Allegato A della Deliberazione 443/2019 fornito da ARERA, comprendente la relazione del Comune, la relazione del Consorzio di Bacino e richiamando la relazione di accompagnamento trasmessa da Amag Ambiente e della cui validazione si è preso atto con Deliberazione n. 5 del 10/03/2021 di questo Consiglio;
 - c. n. 3 dichiarazioni di veridicità redatte secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 all'Allegato A della Deliberazione 443/2019 fornito da ARERA, compilate e sottoscritte dai Gestori coinvolti nel ciclo dei rifiuti (Allegato 3);
 3. di trasmettere all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione della presente deliberazione, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, così come deliberati dall'organo competente.
 4. Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° c. del D. Lgs. 267/2000 in vista dei conseguenti atti di competenza dell'Amministrazione comunale.

Il presente verbale viene sottoscritto

**IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
ANGELA LAMBORIZIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLA CRESCENZI**

Pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio di Bacino per 15 giorni



(CG) Costi operativi di gestione

(CSL) Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche	3.375.601,00
(CRT) Costo di raccolta e trasporto	3.326.875,00
(CTS) Costo di trattamento e smaltimento	4.663.681,00
(CRD) Costi di raccolta differenziata per materiale	3.648.792,00
(CTR) Costi di trattamento e recupero	1.140.601,00
(COITV) Copertura oneri variabili	0,00
(COITF) Copertura oneri fissi	0,00
Totale Costi Operativi	16.155.550,00

(CC) Costi comuni

(CARC) Costi operativi per attività di gestione tariffe	861.584,00
(CGG) Costi generali di gestione	1.009.269,00
(CCD) Costi relativi alla quota di crediti inesigibili	0,00
(COAL) Oneri di funzionamento degli Enti territoriali	688.879,00
Totale Costi Comuni	2.559.732,00

(CK) Costi uso del Capitale Anno corrente

(R) Remunerazione del capitale investito	255.207,00
(Rlic) Remunerazione delle immobilizzazioni	1,00
(Amm) Ammortamenti	389.159,00
(Acc) Accantonamenti	443.849,00
Totale Costi Uso Capitale	1.088.216,00

(AR) Proventi vendita di materiale o energia	106.318,00
(ARConai) Ricavi derivanti da corrispettivi CONAI	0,00
(RCTV) Conguaglio relativo ai costi variabili	85.132,00
(RCTF) Conguaglio relativo ai costi fissi	-1.274.683,00
(IVATV) IVA su parte variabile	1.267.363,00
(IVATF) IVA su parte fissa	513.637,00
(EntrateVarie) Detrazione com 1.4 Determina 2/DRIF/2020	0,00
(COVTV) Componente di costo variabile legato al COVID19	-717.754,00
(COVTF) Componente di costo fisso legato al COVID19	0,00
(RICTV) Riequilibrio relativo ai costi variabili	1.686.494,00
(RICTF) Riequilibrio relativo ai costi fissi	-1.688.645,00

Totale Generale	19.568.724,00
------------------------	----------------------

(ETF) Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa	4.573.858,00	
% e Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa Utenze domestiche	2.973.007,70	65
% e Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa Utenze non domestiche	1.600.850,30	35
(ETV) Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa	14.994.866,00	
Quota e % attribuibile alla parte variabile della tariffa Utenze domestiche	9.746.662,90	65,00
Quota e% attribuibile alla parte variabile della tariffa Utenze non domestiche	5.248.203,10	35,00

**Attività**

Descrizione	Kc	Kd
A01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d	0,44	3,61
A02 Cinematografi e teatri	0,43	3,50
A03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	0,60	4,90
A04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sporti	0,88	7,21
A05 Campeggi	0,00	0,00
A06 Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
A07 Alberghi con ristorante	1,56	12,82
A08 Alberghi senza ristorante	1,04	8,54
A09 Case di cura e riposo	1,11	9,02
A10 Ospedali	1,18	9,69
A11 Uffici, agenzie, studi professionali	1,43	11,68
A12 Banche ed istituti di credito	0,61	5,03
A13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole	1,32	10,84
A14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	14,78
A15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessut	0,83	6,81
A16 Banchi di mercato beni durevoli	1,09	8,90
A17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,	1,48	12,12
A18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idr	1,03	8,48
A19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,38	11,28
A20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53
A21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,90	7,38
A22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,13	50,24
A23 Mense, birrerie, amburgherie	5,34	43,76
A24 Bar, caffè, pasticceria	4,36	35,68
A25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f	2,76	22,67
A26 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,69	13,86
A27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al ta	7,17	58,76
A28 Ipermercati di generi misti	2,74	22,45
A29 Banchi di mercato genere alimentari	3,50	28,70
A30 Discoteche, Night Club	1,63	13,33
A31 Attività agricole	0,82	6,71

Utenze Domestiche

Componenti	Ka	Kb
1	0,80	0,95
2	0,94	1,65
3	1,05	1,90
4	1,14	2,40
5	1,23	2,90
6	1,30	3,40

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE		ANNO 2021	
	Unità nucleo	Tariffa fissa/mq	Tariffa variabile
	1	0,492730	134,335866
	2	0,578958	233,320189
	3	0,646708	268,671732
	4	0,702141	339,374820
	5	0,757573	410,077907
	6 o più	0,800687	480,780995

Le suddette tariffe sono al netto del tributo provinciale (5%)

UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021				
CATEGORIA	DESCRIZIONE CATEGORIA	Tariffa fissa	Tariffa variabile	Totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,404281	1,458280	€ 1,862561
2	Cinematografi e teatri	0,395093	1,414629	€ 1,809722
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,551293	1,980480	€ 2,531773
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,808563	2,914135	€ 3,722698
5	Stabilimenti balneari			
6	Esposizioni, autosaloni	0,468599	1,705638	€ 2,174237
7	Alberghi con ristorante	1,435199	5,179562	€ 6,614760
8	Alberghi senza ristorante	0,960168	3,450077	€ 4,410245
9	Case di cura e riposo	1,019892	3,645700	€ 4,665592
10	Ospedali	1,081453	3,916905	€ 4,998357
11	Uffici, agenzie,	1,313914	4,721626	€ 6,035541
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,560481	2,033023	€ 2,593504
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramen	1,212844	4,379286	€ 5,592130
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,653878	5,973775	€ 7,627653
15	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, capp	0,762622	2,752463	€ 3,515085
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,001515	3,597199	€ 4,598714
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estet	1,359855	4,898657	€ 6,258512
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro	0,946386	3,427443	€ 4,373829
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,263379	4,557125	€ 5,820504
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,845316	3,043472	€ 3,888788
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,828777	2,983250	€ 3,812026
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,629618	20,304771	€ 25,934389
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,901911	17,686091	€ 22,588003
24	Bar, caffè, pasticcerie	4,002385	14,422745	€ 18,425130
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, g	2,535947	9,162752	€ 11,698698
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,556483	5,601929	€ 7,158413
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,587948	23,749594	€ 30,337542
28	Ipermercati di generi misti	2,517570	9,073832	€ 11,591402
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,215874	11,599955	€ 14,815829
30	Discoteche, night club	1,495841	5,388523	€ 6,884363
31	Attività agricole	0,753433	2,712045	€ 3,465479

Le suddette tariffe sono al netto del tributo provinciale (5%)